



## AVVISO

### **CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI ANTE E POST 1989**

L'Assessorato dei Lavori Pubblici assegna finanziamenti ai Comuni destinati all'erogazione dei contributi in favore dei privati per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti, ovvero in edifici non privati adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili "L.R. n. 32 del 30/08/1991".

I privati interessati all'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati devono presentare la domanda, comprensiva degli allegati, al Comune in cui è ubicato l'immobile, entro il 1° marzo di ogni anno. A seguito della richiesta, il Comune effettua un sopralluogo per verificare:

- la fondatezza della richiesta (esistenza dell'ostacolo alla deambulazione e idoneità dell'intervento proposto al fine di superare l'ostacolo esistente);
- che le opere non siano già eseguite o iniziate;
- che la spesa prevista sia congrua.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei comuni inviano all'Assessorato regionale dei Lavori pubblici le richieste di finanziamento. L'Assessorato effettua l'istruttoria delle pratiche, volta a verificare la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dai comuni, quindi, redige la graduatoria. Due i criteri per l'inserimento delle domande nella graduatoria definitiva, la precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante l'invalidità totale con difficoltà deambulatoria e, in subordine, ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune.

I contributi vengono erogati agli enti in un'unica soluzione. La determinazione di impegno e erogazione viene trasmessa alla Ragioneria regionale e ai Comuni interessati.

Il comune procede, quindi, alle comunicazioni di acquisizione del diritto al contributo ai beneficiari delle domande che possono essere finanziate in applicazione della graduatoria definitiva, fissando un termine di inizio e fine lavori.

Il Comune procede all'erogazione dei contributi dopo la presentazione delle pezze giustificative di spesa (fatture quietanzate), previa verifica di corrispondenza del loro importo all'entità del contributo riconosciuto: l'importo del contributo erogabile è pari a quello concesso (calcolato ai sensi dell'art. 9 c. 2 della L. 13/1989) se la fattura conferma la previsione di spesa dichiarata nella domanda, ovvero a quello ricalcolato sull'inferiore importo fatturato.

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.

Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

#### **Chi può presentare la domanda?**

I destinatari del procedimento sono i comuni, i beneficiari finali del contributo sono i privati.



### **Cosa serve per poter partecipare?**

I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono:

- 1) essere "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della Legge 13/1989) - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti dalla competente ASL invalidi totali con difficoltà di deambulazione;
- 2) avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere;
- 3) avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- 4) non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere.

Si precisa che con la DGR n. 11/22 del 24/03/2021 la Giunta Regionale ha deliberato di ripartire gli stanziamenti annuali, di cui al comma 3, dell'art. 18 della Legge regionale n. 32 del 30 agosto 1991, in parti uguali tra gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 (edifici Ante 1989) e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell' 11 agosto 1989 (edifici Post 1989);

### **Termini per la presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate dai privati presso il comune in cui è situato l'immobile entro il 1° marzo di ciascun anno.

### **Quale documentazione deve essere presentata?**

Entro il 1° marzo di ogni anno, il privato deve presentare al comune, in cui le opere di abbattimento delle barriere architettoniche devono essere effettuate, la seguente documentazione:

- domanda in bollo tramite la compilazione del modello di domanda fornito dai comuni competenti (vedi modello allegato);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi modello allegato);
- certificato medico attestante una situazione di handicap consistente in "menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità", ovvero in menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989);
- in caso di invalidità totale: certificato ASL/INPS (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona.

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE ENERGETICHE E SUAPE**

Arch. Paolo Parodo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)